CAMERA DEI DEPUTATI N. 2177

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Introduzione dell'insegnamento di stenografia – trattamento testi, classe di concorso 75-A, in alcune facoltà o istituti universitari

Presentata il 4 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende inserire l'insegnamento di stenografia - trattamento testi, classe di concorso 75/A, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, in alcune facoltà o istituti universitari proprio perché tale disciplina, impartita negli istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici, non è inserita nei piani di studio di alcuna facoltà o istituto universitario.

Inoltre, con l'attuale progetto di legge si ritiene non solo di far permanere l'insegnamento di stenografia - trattamento testi negli istituti già citati ma anche di introdurlo nei licei e negli istituti magistrali statali.

L'esigenza di inserire l'insegnamento di stenografia - trattamento testi, classe di concorso 75/A, nei relativi corsi di laurea è dovuta all'improrogabile necessità di fornire ad ogni insegnante, dalla scuola materna agli istituti secondari superiori, una formazione universitaria completa al fine, anche, di eliminare l'assurda divisione tra personale docente laureato e diplomato.

Pertanto, non ci si può sottrarre al dovere di compiere questo salto di qualità, con una modifica dell'ordinamento universitario, che assume un significato particolare per gli insegnanti di stenografia - trattamento testi, i quali concorrono ai compiti formativi che si prefigge la scuola.

La pedagogia investe ogni attività educativa e didattica e, quindi, anche l'insegnamento di stenografia - trattamento testi, classe di concorso 75/A, riguarda tutta la formazione e la preparazione culturale della persona proprio perché l'insegnamento di stenografia - trattamento testi sviluppa le capacità logiche di analisi e di sintesi in quanto, attraverso sistemi di scrittura e di linguaggio sintetici, tratta la

parola e i testi non solo per comprendere il loro esatto significato, ma anche e soprattutto, per eliminarli di quegli elementi meno essenziali per ridurli ad un minimo indispensabile così da produrre la ricostruzione logico-linguistica dei periodi nei testi, con corretta estetica e punteggiatura, operando con le tecnologie informatiche degli stenoterminali.

Tale disciplina, mediante la strumentazione informatica degli stenoterminali, è la riproduzione più evoluta e celere della scrittura in quanto i relativi linguaggi fondano la loro teoria sui princìpi logico-grammaticali della stenoscrittura e l'azione educativo-didattica, così realizzata, consente allo studente, in prospettiva uomo e cittadino, di conoscere, comprendere ed interiorizzare la cultura.

La scrittura e la stenoscrittura, quindi, sono il risultato grafico di ciò che pensiamo e diciamo ma, mentre la scrittura è la riproduzione intera del parlato, la stenoscrittura è l'espressione sintetica del procedimento logico-verbale.

L'inserimento degli stenoterminali, nell'attività didattica curriculare, consente l'acquisizione di abilità di base quali il saper utilizzare il linguaggio scritto e verbale riferendosi, in particolar modo, agli elementi significativi del discorso verificandone l'aspetto morfologico e sintattico delle proposizioni, nei periodi e nei testi.

Attraverso la forma prosodica si evidenzia, ancora, la particolare struttura linguistica dell'insegnamento della scrittura stenoscrittura - trattamento testi, classe di concorso 75/A, con l'uso degli stenoterminali sottolineando, soprattutto, la conoscenza degli accenti, delle pause, della suddivisione in sillabe, nonché della dizione.

Infatti, per l'esatto computo delle sillabe presenti in un testo è necessario distinguere se la parola è piana, sdrucciola o tronca e, al fine di produrre una corretta transcodificazione, si deve considerare, anche, la suddivisione delle vocali in sillabe, la presenza delle vocali plurime che determinano i dittonghi, i trittonghi e gli iati proprio per effettuare una buona dizione ritmica.

L'espressione verbale, inoltre, non deve essere eseguita sillabando bensì su base logico-intonativa rispetto all'esatta pronunzia mentre la forma ortografica indica il modo di scrivere corrispondente alle regole grammaticali e di punteggiatura.

Difatti, la punteggiatura svolge un importante ruolo perché, attraverso i suoi tratti di interpunzione, guida la sillabazione e la successione fonica al fine di fissare pause o precisare particolari impostazioni di voce sottolineando, con scopi espressivi ben precisi, alcune parole piuttosto che altre.

L'insegnamento della scrittura stenoscrittura - trattamento testi, classe di concorso 75/A, potenzia l'intelligenza che formula il pensiero, l'abilità linguistico-stenoscrittoria, il sistema neuromuscolare e psichico, in quanto l'utilizzo delle tecnologie informatiche degli stenoterminali produce un movimento espressivo delle ossa, dei muscoli nonché dei nervi della mano e delle dita, collegato con quello dell'avambraccio e del braccio, in relazione con i centri nervosi superiori corticali e subcorticali, in stretta coordinazione rapida con l'interità organica e psichica.

Quanto sopra è finalizzato ad una attività didattico-interdisciplinare che favorisce l'acquisizione di abilità di base mediante la continua interazione con le aree disciplinari linguistiche, scientifiche, tecnologiche ed informatico-multimediali.

La stenoscrittura - trattamento testi abitua a trattare diversi linguaggi che assumono aspetti specifici dovuti, anche, alla presenza di vocaboli tecnici o riferiti a scelte grafiche proprio perché si attiene rigorosamente alle norme scrittorie, morfologiche, lessicali ed etimologiche, per la conoscenza e la trasmissione della cultura.

L'attività didattica della scrittura termina il suo compito quando deve affrontare l'incarico di prendere appunti dando ampio spazio alla stenoscrittura - trattamento testi, non solo per riprodurre integralmente il parlato, ma, anche, per effettuare le interviste o la resocontazione oppure, ancora, redigere un verbale.

Tale obiettivo, quindi, si persegue attraverso l'insegnamento di stenografia-tratta-

mento testi, con l'utilizzo, anche, degli stenoterminali capaci di elaborare parole e testi, in *real time,* con corretta estetica e punteggiatura.

L'estetica dei testi, sia in caratteri stenografici che ordinari, non è solo l'aspetto formale di collocare giustamente la data, il titolo o l'abitudine di andare a capo, ma è, soprattutto, una necessità espressiva vera e propria.

Andare a capo, infatti, indica una capacità di riflessione del pensiero ed assume un preciso significato quando si tratta di elaborare un testo, di saperlo riaggiustare a livello linguistico apprezzabile.

La stenoscrittura - trattamento testi, pertanto, inserendosi concretamente e dinamicamente nella programmazione educativo-didattica pluri-interdisciplinare, risulta essere una delle tecniche più potenti di alfabetizzazione culturale.

La stenoscrittura - trattamento testi mette in moto, attraverso la sintesi del suo linguaggio, un alto grado di concentrazione e di attivazione dei processi mentali e motori al fine di ridurre l'espressione verbale e di riprodurla in un idioma ordinario di analisi corretta sviluppando, così, le abilità linguistiche proprio per prospettare, anche, *stages* aziendali e di ricerca per una scuola sempre più raccordabile alla realtà socio-economica del territorio.

La disciplina trattamento testi non deve essere intesa come una « tecnica dell'automazione », nel biennio degli indirizzi di studio, bensì la manifestazione della linguistica e della cultura in genere, che, mediante la stenoscrittura con la tecnologia informatica degli stenoterminali, fa acquisire le abilità di base e la transcodificazione di parole - testi e informazioni, in tempo reale.

Tutto ciò favorisce una migliore produzione testuale che ha lo scopo precipuo di educare all'immagine, attraverso i colori didattici, al disegno, con la grafica dei codici e sottocodici linguistici, nonché all'ascolto formativo della musica, per l'apprendimento ragionato e ritmato della tastiera, proprio per denotare la trasversalità dell'insegnamento della stenoscrittura - trattamento testi nelle diverse discipline.

Inoltre, le tecniche informatiche di stampa e le strumentazioni audiovisive ipermediali risultano propedeutiche alla realizzazione delle funzioni operative della comunicazione trasposte in linguaggi giornalistici e in filmati.

La strumentazione informatica degli stenoterminali, con un numero ridotto di tasti rispetto a quelli disposti sugli attuali *computer,* consente un minor dispendio di energie proprio per la relativa posizione ergonomica della tastiera che, applicando il metodo sillabico, può essere insegnata, nelle scuole pubbliche, in base al regio decreto 31 agosto 1910, n. 821, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089 mentre, il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 985, stabilisce che l'insegnamento della stenografia è impartito negli istituti professionali di Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione, poi, in data 13 novembre 1986, con protocollo n. 007580, ha inserito nella disciplina trattamento della parola e del testo la stenografia al *computer*.

L'apporto formativo di questa disciplina è stato chiaramente messo in evidenza dal professor Francesco Maria Guadalupi, docente del dipartimento di scienze dell'educazione dell'università La Sapienza di Roma, il quale ha evidenziato l'apporto che questa disciplina dà al senso logico ed allo spirito critico, sul piano della simbolizzazione e della transcodificazione.

Che lo studio della stenografia - trattamento testi abbia una grande valenza formativa, è desunto anche dalle considerazioni e riflessioni degli onorevoli Valentina Aprea, Angela Napoli, Giovanni Ongaro, Aldo Rebecchi, Giancarlo Sitra e Silvestro Terzi, dall'eurodeputato Luigi Moretti, dal senatore Domenico Presti, dall'assessore della regione Lombardia – settore giovani, formazione professionale, lavoro e sport – ingegner Guido Bombarda, dal consigliere nazionale della pubblica istruzione, professor Carmine Carlucci, e dal vicepresidente dell'istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo, professor Virgilio Sossi, i quali hanno verificato l'efficace azione educativo-didat-

tica attraverso i temi predisposti dagli studenti degli istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici, partecipanti alla VIII edizione della rassegna nazionale, grafico-pittorico-multimediale, su « La scrittura stenoscrittura - trattamento testi, classe di concorso 75/A ».

Hanno, altresì, concordato sulla validità della programmazione metodologico-didattica predisposta dall'esperto Rosario Leone, sulla immediata convocazione del professor Rosario Leone al Ministero della pubblica istruzione per la predisposizione della programmazione didattica, concorsuale e dei corsi di aggiornamento - formazione del personale docente in servizio relativo alla disciplina stenografia - trattamento testi (risoluzione n. 7 - 00113 del 27 ottobre 1994), nonché sulla necessità di introdurre tale insegnamento nelle facoltà universitarie oltre a farlo permanere nel biennio della scuola secondaria superiore riformata statale (corso nazionale di aggiornamento su « La didattica specifica e trasversale dell'insegnamento della scrittura stenoscrittura - trattamento testi, classe di concorso A/75 e A/76, nel biennio sperimentale Igea, Erica, '92 e Brocca come prospettato dalle proposte di legge n. 305 e n. 744 nonché dai disegni di legge n. 530 e n. 697 per la formazione, riconversione universitaria dei docenti di stenografia - trattamento testi, classe di concorso A/75 e A/76 », autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione – Direzione generale per l'istruzione tecnica – con provvedimento protocollo n. 8799 del 17 novembre 1995, nonché con decreto del dirigente superiore dell'ufficio studi, bilancio e programmazione diramato con nota protocollo n. 3531 del 22 dicembre 1995 e svoltosi presso l'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali « Enrico Falck » di Sesto San Giovanni (Milano) nei giorni 21, 22 e 23 marzo 1996).

È pure il caso di soffermarsi sul rapporto stretto che esiste tra l'insegnamento di stenografia - trattamento testi e le lingue straniere non solo per i vantaggi reciproci relativi all'apprendimento delle stesse discipline ma, anche e soprattutto, alla persona che le conosce, così come tale docenza si raccorda alla filologia e alla linguistica moderna.

Si tratta, quindi, di organizzare in modo approfondito ed organico, a livello universitario, lo studio dei sistemi di scrittura e di linguaggio sintetici applicati alla lingua italiana, alle lingue straniere e agli stenoterminali per quanti vorranno dedicarsi all'attività educativa e didattica nella scuola.

Sono questi i più significativi motivi per i quali si auspica che la presente proposta di legge venga sollecitamente esaminata ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Discipline di studio).

1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio nonché in scienze della comunicazione e scienze politiche possano rilasciare anche diplomi di laurea con indirizzo in stenografia - trattamento testi.

2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia - trattamento testi debbono comprendere nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

a) storia della scrittura - stenoscrittura - trattamento testi (biennale);

b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089, e decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994 (biennale);

c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a scelta dello studente (biennale);

d) transcodificazione nei linguaggi stenografici di cui alla lettera *b);*

e) ipermedia di cui alle lettere *a)* e *b);*

f) didattica della scrittura stenoscrittura - trattamento testi, classe di concorso 75/A;

g) glottologia;

h) filosofia del linguaggio.

ART. 2.

(Requisiti per l'ammissione dei docenti all'insegnamento).

1. L'insegnamento di storia della scrittura - stenoscrittura - trattamento testi, di grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità linguistico-stenografica, di transcodificazione, di ipermedia e di didattica della scrittura stenoscrittura - trattamento testi, classe di concorso 75/A, è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi, ai docenti di stenografia - trattamento testi, in lingua italiana e straniera, nonché con gli stenoterminali, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore di secondo grado statale con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti con contratto a tempo indeterminato interessati ad assumere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.

3. L'insegnamento può essere altresì affidato con contratti di diritto privato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti a docenti laureati con almeno venticinque anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di secondo grado, a laureati nei corsi di cui all'articolo 1 e a docenti che ricoprano incarichi di insegnamento presso le scuole superiori di formazione nella stenografia parlamentare della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 3.

(Inclusione dei docenti nelle graduatorie provinciali).

1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali

dei provveditorati agli studi per l'insegnamento di stenografia - trattamento testi, classe di concorso 75/A, nelle scuole secondarie superiori di secondo grado.

2. Solo coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del concorso a cattedra di stenografia - trattamento testi.

3. In attesa dell'espletamento del concorso a cattedra di cui al comma 2 si provvede a ricoprire le cattedre di stenografia - trattamento testi, eventualmente disponibili, mediante la nomina di insegnanti con contratto a tempo determinato provvisti del titolo di cui al comma 1.

ART. 4.

(Ammissione all'insegnamento nei corsi di laurea).

1. Per gli insegnanti di stenografia - trattamento testi, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, che dovranno essere inquadrati economicamente nel ruolo dei docenti laureati, il Ministro della pubblica istruzione predispone una graduatoria di merito relativa al possesso di attestati o diplomi riguardanti l'innovazione nell'attività educativo-didattica, di docenza e direzione del corso biennale post-diploma svoltosi, nel biennio 1988-1990, presso l'istituto tecnico commerciale statale « Guido Piovene » di Vicenza e Nembro (Bergamo), di organizzazione e direzione di corsi di aggiornamento e di seminari di studio autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), dai provveditorati agli studi e dagli istituti statali.

2. Per i docenti di stenografia - trattamento testi con contratto a tempo indeterminato e determinato, in possesso della prescritta abilitazione, in servizio nella scuola secondaria superiore di secondo grado, privi degli attestati o diplomi di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pre-

dispone, sentito l'Unione professionale stenografica italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), un corso speciale di riconversione universitaria relativo ai nuovi metodi pedagogico-didattici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1, nonché alle tecnologie informatiche degli stenoterminali, della durata di otto mesi.

3. I corsi sono tenuti da esperti docenti di stenografia - trattamento testi, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore di secondo grado con provata abilità nella formazione-aggiornamento dei docenti.

4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali da suddividersi in due pomeriggi.

5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso speciale, strutturati in moduli, relativi alle discipline oggetto di insegnamento, ricalcano le materie di cui all'articolo 1.

6. La frequenza al corso è obbligatoria.

7. Al termine del corso speciale i partecipanti elaborano ed illustrano una tesi, su un argomento oggetto di studio, concordata con i rispettivi docenti.

8. Ai corsisti giudicati idonei è rilasciato un apposito attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai laureati ai sensi della presente legge.

9. Coloro i quali non abbiano conseguito il titolo di cui al comma 8 permangono nell'inquadramento economico dei docenti diplomati, purché già in possesso di abilitazione ottenuta a seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.

ART. 5.

(Corsi di riconversione universitaria).

1. I corsi speciali di riconversione universitaria per i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione per l'insegnamento di stenografia - trattamento testi, classe di concorso 75/A, sono istituiti presso le facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie

letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio, nonché in scienze della comunicazione e scienze politiche.

2. Le spese per i corsi di cui al comma 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Gli ammessi al corso di cui al comma 1 devono versare una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2177
Lire 500